

All 4

STUDIO LEGALE NASTASI

Via Iudice, 2- 93012 Gela (CL) Tel./Fax 0933/912650 cell. 392 6228892

PEC: roberto.nastasi@legalmail.it

Mail nastasiavv.roberto@gmail.com

p.iva 01814310858

Avv. A. Roberto S. Nastasi

SPETT.LE

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A

PIAZZA CASTELNUOVO, 35

90141 PALERMO

OGGETTO: PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. LAVORO

R.G. 536/2019 - BONANNO PIETRO + 6 C/ SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.P.A.

INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO CON NOTA DEL 22.12.2020 PROT. N. 1726/U - C.I.G. Z8A2FEFBA1

Il sottoscritto avv. A. Roberto S. Nastasi (C.F. NSTRRB80M29D960N) con la presente, in relazione all'incarico conferitomi da Codesta Spett.le Società con nota DEL 22.12.2020 PROT. N. 1726/U - C.I.G. Z8A2FEFBA1 significa quanto segue:

- con la nota sopra richiamata veniva conferito incarico allo scrivente procuratore al fine di resistere all'azione giudiziaria introitata dai ricorrenti in oggetto meglio individuati;
- Si costituiva in favore di Codesta Spett.le Società lo scrivente procuratore il quale contestava le richieste formulate dai ricorrenti;
- in data 14.01.2021 in occasione all'esito dell'udienza di discussione la Corte di Appello di Palermo dava lettura del dispositivo con il quale rigettava la domanda introitata dai ricorrenti condannando i medesimi al pagamento delle spese processuali liquidate in € 6615,00 oltre oneri di legge.
- In data 10.02.2021 la Corte di Appello di Palermo pubblicava la sentenza n. 41/2021.
- Tanto premesso al fine di consentire il pagamento degli onorari concordati si trasmette relativa fattura fiscale.

Distinti saluti

Gela li 10.02.2021

Avv. A. Roberto S. Nastasi

Si allega:

- 1) fattura n. 06 del 10.02.2021,
- 2) Comparsa di Costituzione e risposta.
- 3) sentenza n. 41/2021 Corte di Appello di Palermo
- 4) conferimento incarico professionale del 22.12.2020



Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1) dott. Maria G. Di Marco | Presidente relatore |
| 2) dott. Carmelo Ioppolo | Consigliere |
| 3) dott. Claudio Antonelli | Consigliere |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.536 R.G.A. 2019, promossa in grado di appello

DA

Bonanno Pietro, Barbaccia Vincenzo, Giuliano Carlo, Ingrassia Roberto, Lo Nardo Patrizia, Salamone Francesco, Zarcone Giuseppe, rappresentati e difesi dagli Avvocati Giuseppina Maria Ilaria Marazzotta e Giulia Pusateri, elettivamente domiciliati nel loro studio in Palermo nella via Libertà n. 97.

- Appellanti -

CONTRO

Servizi Ausiliari Sicilia società consortile per azioni, elettivamente domiciliata in Gela nella via iudice n. 2, nello studio dell'Avvocato Roberto S. Nastasi dal quale è rappresentata e difesa.

Appellata

A seguito del decreto che ha disposto la trattazione della controversia con le modalità di cui all'art. 83 dl n. 18/20, convertito nella legge n. 27/2020 come modificato dall'art. 221 legge n. 77 del 2020, le parti hanno depositato note con le quali hanno ribadito le conclusioni di cui ai rispettivi atti già depositati.

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con sentenza n.3737/2018 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda degli appellanti in epigrafe volta a mantenere il trattamento economico di anzianità maturato nell'ambito del rapporto di lavoro da ciascuno intrattenuto alle dipendenze della Multiservizi spa con conseguente condanna della società odierna appellata, asserita cessionaria della azienda, al pagamento delle differenze a titolo di retribuzione individuale di anzianità (c.d. RIA).

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro della parte ricorrente alle dipendenze della SAS fosse nuovo rispetto a quello già intrattenuto con Multiservizi spa che era cessato dal 31/10/2012 a seguito del licenziamento irrogato da Multiservizi spa e non impugnato.

2) Avverso tale sentenza hanno proposto appello i lavoratori spiegando i seguenti motivi:

-il Tribunale ha accolto erroneamente l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento pur non avendo la società dato prova della comunicazione del recesso con conseguente inefficacia dello stesso il cui accertamento essi affermano di potere chiedere in qualsiasi momento col solo limite dei termini di prescrizione;

- tale licenziamento in realtà era simulato in quanto la generalità dei dipendenti non ha interrotto la propria attività lavorativa in favore della medesima compagine aziendale" e pertanto essi "non avevano alcun concreto interesse, anche ai sensi dell'art. 100 epc, ad impugnare il simulacro di un licenziamento;

- il Tribunale ha ommesso di considerare che la successione di azienda si era realizzata per legge ex art. 20 l. r. n. 11/2010 e dunque in data antecedente alla irrogazione dei licenziamenti.

Ribadiscono, poi, gli appellanti, i noti principi sulla conservazione dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda.

Concludono chiedendo, l'accertamento del loro diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata alle dipendenze del cedente l'attribuzione della retribuzione individuale di anzianità da determinare con CTU.

3) L'appello è infondato, sulla base delle argomentazioni già espresse da questa Corte in cause analoghe e alle quali va data continuità non essendo state dedotte ragioni per la relativa rivisitazione.

Con il ricorso in primo grado l'odierna appellante, sull'asserito presupposto del trasferimento del suo rapporto di lavoro alla SAS scpa quale conseguenza della successione di questa a Multiservizi spa nell'esercizio della attività produttiva, aveva chiesto il mantenimento del diritto alla anzianità maturata presso la cedente e la condanna della cessionaria al pagamento della RIA.

A fronte delle argomentazioni del Tribunale che ha escluso la dedotta prosecuzione del rapporto e affermato la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con la SAS per effetto della risoluzione di quello già alle dipendenze di Multiservizi, essa, solo in questo grado, ha affermato il difetto di prova della comunicazione del licenziamento e, sostanzialmente, chiesto l'accertamento della inefficacia del recesso.

Tale domanda è palesemente nuova, essendo stata formulata solo in questo grado, e pertanto è inammissibile.

Parimenti le dedotta "simulazione" del licenziamento in considerazione della circostanza che essa non aveva mai cessato di prestare l'attività lavorativa nel medesimo contesto aziendale, oltre a costituire una deduzione nuova, è chiaramente influente ai fini della decisione e infondato è il dedotto difetto di interesse alla impugnazione del recesso in conseguenza della prosecuzione della loro attività lavorativa.

Invero, premesso che l'odierna parte appellante, nel ricorso di primo grado, aveva dato conto della definizione, con l'accordo sindacale del 27 luglio 2012, della procedura di licenziamento collettivo ex legge 223/91, promossa dal Liquidatore della Multiservizi per la cessazione di ogni attività e che aveva riguardato tutto il personale dipendente, del quale essa faceva parte (così smentendo essa stessa di non avere conosciuto, per esserne stata destinataria, del recesso) è evidente che anche i vizi del licenziamento, eventualmente correlati al tentativo di vanificare la tutela dei diritti dei lavoratori nel fenomeno circolatorio, dovevano essere fatti valere con l'apposita impugnativa proprio al fine di fare accertare la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze cessionario, donde anche la sussistenza dell'interesse ad impugnare il licenziamento anche nella persistenza della attività lavorativa; in mancanza l'atto risolutivo non impugnato nel termine di legge ha prodotto i suoi effetti, e, pertanto, l'unico titolo del rapporto di lavoro con il cessionario è il contratto con questi stipulato il 2/11/2012 che è nuovo rispetto a quello già intercorso (e risolto) con la cedente, con conseguente infondatezza della pretesa a mantenere il trattamento economico di anzianità (RIA) secondo la normativa contrattuale del rapporto cessato.

E' noto, infatti, che il cessionario subentra in tutti i rapporti dell'azienda ceduta nello stato in cui si trovano e dunque, per quanto concerne i rapporti di lavoro, in quelli in atto esistenti con il cedente o per i quali sia pendente il termine per l'impugnativa con onere del lavoratore di proporla nel termine di legge.

Il principio, già affermato da questa Corte, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che con indirizzo consolidato ha affermato che l'applicabilità dell'art. 2112 cc presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento dell'azienda (in termini Cass. n. 4598 del 2015; Cass. 7517 del 2010; Cass. 4130 del 2014; Cass. n. 3041 del 2012; Cass. 12441/18; Cass. n. 4622/19).

Nel caso in esame, come accertato dal Tribunale, la scansione temporale degli eventi (licenziamento del 31/10/2012 non impugnato, nuova assunzione del 2/11/2012) impone di escludere tale vigenza.

Né, come mostra di ritenere l' appellante, può essere invocato, quale fonte del diritto qui azionato, l'art. 20 l. r n. 11/2010.

Al riguardo va detto che sulla vicenda circolatoria che qui viene in rilievo questa Corte si è già pronunciata (v. sent. n. 843/2014) e a tale orientamento intende dare continuità anche alla luce della relativa conferma da parte della Corte di Cassazione (sent. n. 24803/2015) .

Si è quindi rilevato che l'art. 20 della l.r. n. 11/2010 (rubricato: ***“Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione”***), dopo avere premesso, al comma 1, che, ***“al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'economia adotta, con proprio decreto, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dal comma 2 corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica, ponendo in atto le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione”***, ed avere individuato, al comma 2, le aree strategiche della Regione, tra le quali, per quanto qui rileva, quella dei servizi ausiliari (lett. b), al successivo comma 6 ha disposto che, ***“al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino”***.

Il citato comma 6 ha natura soltanto programmatica, in quanto diversamente opinando si realizzerebbe un imponente di manodopera contrario all'art. 41 Cost. (arg. da Corte Cost. n. 78/1958), con la conseguenza che il supposto diritto a transitare alle dipendenze della Sas non derivava direttamente da tale norma, che, invece, rappresenta solo la base normativa del riordino delle società a partecipazioni pubblica regionale.

In altri termini il legislatore ha inteso collegare la liquidazione di alcune società al contemporaneo trasferimento delle attività dalle stesse svolte, appartenenti ad aree considerate strategiche (nella specie quella dei servizi

ausiliari alle strutture sanitarie), in capo alle nuove società risultanti alla fine del processo di riordino, le quali, secondo la norma programmatica di cui al citato 6° comma, avrebbero dovuto garantire i livelli occupazionali e "assorbire" il personale già in servizio presso le società disciolte.

Al dato normativo, poi, si aggiungono i seguenti ulteriori elementi:

la convenzione quadro per l'affidamento dei servizi ausiliari della Regione Siciliana alla Sas stipulata il 14.9.2012 tra detta società e la Regione medesima, dà atto della *"necessità di affidare i servizi in questione, già in convenzione con le società Multiservizi spa, Biosfera spa, e Beni Culturali spa Gestioni e Servizi, a seguito del processo di accorpamento di cui all'art. 20 della legge regionale 11/2010, alla società consortile SAS Scpa"*;

la Sas, per lo svolgimento dei servizi ausiliari presso le strutture sanitarie regionali già eseguiti dalla Multiservizi, ha quindi assunto pressoché tutto il personale già in forza a detta società (897 lavoratori).

Dunque, come del resto già accertato da plurime sentenze di questa Corte confermate dalla Corte di Cassazione, la Sas è subentrata nell'attività economica già svolta da Multiservizi in favore delle strutture sanitarie regionali, adoperando la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta all'attività medesima e dipendente dalla Multiservizi stessa e in ciò si è sostanziata l'attuazione di una successione di azienda secondo lo schema normativo di cui all'art. 2112 c.c.

Pertanto, correttamente il Tribunale, in applicazione del citato art. 2112 cc, ha ritenuto che presupposto della pretesa fosse la sussistenza dei rapporti di lavoro alle dipendenze della cedente alla data del trasferimento, e avendo riscontrato il recesso datoriale non impugnato nel termine di legge ha respinto la domanda.

La impugnata sentenza deve dunque essere confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai minimi tabellari stante la bassa complessità della controversia.

Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 3737/18 del Tribunale di Palermo.

Condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese processuali di questo grado che liquida in euro 6.615,00 per compensi, oltre oneri di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.

Palermo 14 gennaio 2021

Il Presidente estensore
Maria G. Di Marco